

ALLEGATO 1C

**CAPITOLATO D'ONERI / SCHEMA DI CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DI
PRATICABILITÀ DI STRUTTURE ADIBITE A TRIBUNE ESISTENTI
PRESSO N. 5 (CINQUE) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.**

Codice CIG: Z272AE401E – RUP: Dott.ssa Giovanna D'Angelo.

L'anno, addì del mese di in Reggio
Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito
denominata semplicemente Fondazione o Stazione Appaltante, con sede in
Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella
persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino, il quale dichiara
di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della Fondazione
medesima, che rappresenta e presso cui è domiciliato ai sensi delle vigenti
disposizioni normative

e

- il sig. nato a il, C.F.:
....., nella sua qualità di con sede in
alla via C.F. e P. IVA di
seguito nel presente atto denominato Appaltatore.

PREMESSO che:

- con Determinazione del Direttore n. 2019/___ del ___ 2019 veniva
indetta la gara per l'affidamento di servizi tecnici per la verifica di
praticabilità di strutture adibite a tribune in 6 (sei) impianti sportivi,

approvando il relativo Avviso, nonché il capitolato d'oneri / schema di contratto da espletarsi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, ex art. 60 del Codice medesimo, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale praticato sul prezzo posto a base di gara;

- con la medesima Determinazione del Direttore n. 2019/.... del, è stata nominata RUP, per l'appalto di cui trattasi, la Dott.ssa Giovanna D'Angelo;

- che il codice identificativo gara è CIG: _____ ;

- che con verbale redatto in data N. di Prot., si è proceduto all'aggiudicazione e che l'aggiudicazione è stata infine approvata con determinazione del Direttore n. 2019/..... del

- che in data veniva sottoscritto il Verbale di consegna in via d'urgenza dei Servizi tecnici in oggetto, ai sensi dell'art 32, comma 8 e 13, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore di, acquisito agli atti al n. di prot.;

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di affidamento di servizi di verifica di praticabilità di strutture adibite a tribune esistenti presso n. 5 (cinque) impianti sportivi di proprietà comunale.

In dettaglio:

1. relativamente a:

a. l'impianto "Gino Cabassi" - Via L. Van Beethoven n. 78/c – Loc. Massenzatico - Reggio Emilia;

b. l'impianto "Melato" - Via Olimpia n. 25 – Reggio Emilia;

c. l'impianto "Campioli" Via C. Campioli n. 11/a - Loc. Cavazzoli - Reggio Emilia;

il servizio comprende con oneri integralmente a carico del professionista perizia geologica, saggio sulle fondazioni, saggio sui materiali, rilievo e restituzione grafica di tutte le strutture, verifica statica e sismica, indicazione di eventuali interventi di adeguamento con relativo quadro economico di massima, rilascio del certificato di collaudo e/o idoneità statica;

2. relativamente a:

a. l'impianto "U. Merli" di Via della Canalina n. 21 – Reggio Emilia;

b. l'impianto di Via Taddei n. 1 – Reggio Emilia,

andrà prodotta apposita relazione indicante se l'"allestimento" strutturale a gradoni attualmente presente possa fungere o meno da tribuna, se possa essere collaudato e dichiarato agibile o se, in base alle norme vigenti, vada semplicemente demolito ed eventualmente sostituito.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare del compenso complessivo, risultante dal ribasso percentuale del% sull'importo posto a base di gara (€ 20.000,00), è pari ad € (diconsi Euro/centesimi) oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa,

inclusi eventuali rimborsi, trasferte e spese vive. Null'altro sarà dovuto rispetto alla somma contenuta nel relativo contratto.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere concluso entro il 28 febbraio 2020 ed il ritardo sarà sanzionato con una decurtazione dell'1% (uno per cento) sul valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio in via d'urgenza anche prima della formalizzazione del contratto. In tale ultimo caso la decorrenza avverrà dalla prima comunicazione formale, con la quale si richiede l'inizio delle prestazioni.

ART. 4 – QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito nell'Avviso e nei documenti di gara.

2. L'Appaltatore non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la Stazione Appaltante (assumendo per esempio incarichi per conto di società sportive che risultino essere concessionarie della Stazione Appaltante) e, in ogni caso, a partire dal momento dell'aggiudicazione e per tutta la durata del servizio, egli non potrà assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Stazione Appaltante a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi.

ART. 5 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA e oneri previdenziali, se

dovuti.

2. Tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese di qualunque genere connesse all'espletamento dei servizi affidati si intendono già ricompresi nel corrispettivo risultante dall'offerta economica, pertanto l'Appaltatore deve essere in grado di spostarsi autonomamente presso gli impianti indicati e/o la sede della Fondazione, con mezzi propri e relativi costi interamente a proprio carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione medesima. Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio ad egli appaltato.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del Codice, cauzione definitiva con somma garantita di € (diconsi euro/centesimi),
mediante bonifico bancario / polizza fideiussoria n., rilasciata in data da Agenzia di, documento conservato in atti rassegna n. del
2. L' Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara:
- a. che non sussistono al riguardo le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- b. di ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative e di osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente

affidamento;

c. di rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

d. di osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l'Appaltatore dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale della Fondazione – eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile;

e. di assumersi conseguentemente ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante ed al suo personale, oltrechè a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto e di impegnarsi a mantenere indenne la Fondazione in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dei servizi previsti nel presente contratto o dai suoi risultati;

f. di osservare e fare osservare ai propri eventuali dipendenti e collaboratori tutti gli obblighi derivanti dal "Codice di

comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed in fenomeni di illegalità” dei dipendenti della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3, pena la risoluzione del contratto.

3. E' altresì obbligato ad attuare, nei confronti di propri eventuali dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

4. L'obbligo di cui al precedente comma, permane anche dopo la scadenza dei menzionati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. La Stazione Appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare ritenute fino alla corresponsione dell'importo contrattuale. Tale ritenuta verrà rimborsata qualora l'Ispettorato predetto dichiarerà che l'Appaltatore si sia posto in regola e lo stesso non potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

6. L'Appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che eventuale suo personale dipendente, dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni

contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

7. L'Appaltatore deve comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitti d'interesse con la Fondazione e, in ogni caso, per tutta la durata del servizio si impegna a non assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi.

8. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.

ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, quello di cui al precedente art. 3. co. 1 e quelli non addebitabili all'Appaltatore e riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per iscritto tali inadempienze, invitando l'Appaltatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, applicherà una

penale a fronte di ogni inadempimento contestato, di importo variabile tra lo 0,1% e il 5% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.

2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) la Fondazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Appaltatore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

3. Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato d'onori per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di

personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Resta ferma la facoltà di incamerare la cauzione prestata dall'Appaltatore a titolo di garanzia definitiva di cui all'art. 11 dell'Avviso di gara, in presenza di gravi e persistenti inadempienze per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre che da quelli contemplati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente capitolato o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.

2. La Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del

contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Appaltatore, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
- b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla documentazione della presente procedura;
- c. qualora sia accertato che l'Appaltatore sia divenuto dipendente di un Ente locale o di società ed enti partecipati;
- d. qualora sia accertato che l'Appaltatore abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico, direttamente oppure per interposta persona, contro la Fondazione o contro il Comune di Reggio Emilia;
- e. quando all'Appaltatore vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
- f. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;
- g. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
- h. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- i. in caso di frode;

j. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;

k. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

l. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;

m. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte della Fondazione.

3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

4. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Fondazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Appaltatore possa dar luogo.

5. L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

6. In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Stazione

Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

ART. 9 – FACOLTA' DI RECESSO

1. È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.
2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.
3. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento:
 - a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di

verifica redatto dalla Fondazione;

b. delle spese sostenute dall'Appaltatore;

c. di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.

ART. 10 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità.

2. L'Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente procedura.

3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 - PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta economica, sarà erogato a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato e ciò anche se la prestazione sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti.

2. La Fondazione provvederà al pagamento, a favore dell'Appaltatore, a fronte di ogni specifica commessa. Tali commesse potranno riguardare un singolo impianto o più impianti simultaneamente.

3. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura intestata a Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia-Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia -

C.F. e P.I. 02299930350, entro 30 gg. dalla presentazione della stessa, emessa a seguito produzione relativo ai cinque impianti, subordinatamente all'attestazione di regolarità del servizio, nonché al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali. Tutti i pagamenti saranno pertanto subordinati all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della certificazione della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

4. Qualora la Stazione Appaltante acquisisca la documentazione che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.

5. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le fatture dovranno riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Appaltatore, indicando le relative modalità di pagamento.

7. In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Appaltatore, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.

8. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la

gestione contrattuale, intestato/i a:

..... Sede di -

IBAN:

9. L'Appaltatore dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare

sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i:

..... nato/a a il

..... - C.F.

10. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di

pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta

in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG

.....) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

11. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e

al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c

dedicato.

12. L'Appaltatore, pena la nullità del presente contratto:

a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;

b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione

anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

3. Nessuna delle prestazioni del presente capitolato potrà formare oggetto di subappalto, salva la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi, restando egli in ogni caso il solo responsabile ed unico titolare del presente contratto e nel rispetto di ogni norma stabilita in materia.

ART. 13 - RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore accetta esplicitamente tutte le clausole contenute nei documenti di gara e nel presente contratto senza eccezione alcuna, mentre qualsiasi riserva sopravvenuta da parte dell'Appaltatore, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l'ha originata, mediante lettera da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del procedimento. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.

2. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l'Appaltatore non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del

servizio. L'esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al trimestre in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Appaltatore.

ART. 14 - INDIPENDENZA DELL'APPALTATORE E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. L'Appaltatore eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all'esito della procedura di gara, con estraneità all'apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando con la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente appalto non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con il servizio appaltato, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire alla Stazione Appaltante, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio al nuovo Servizio.

ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di

denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario la Fondazione, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

2. La polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera C, D. L.gs. 50/2016), i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall’esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, incluso la Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato.

3. L’importo del massimale unico, a copertura dei rischi professionali, non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilavirgolazerozero). L’Appaltatore è tenuto a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto. L’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo

mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì

p. l'Appaltatore

p. la Stazione Appaltante